



COMUNE DI LURAS

Provincia della Gallura Nord- Est Sardegna

SERVIZIO SOCIO-CULTURALE

C.A.P. 07025 Via Nazionale,12 – C.F. 00248590903

Tel. 079/645209 – servizi.sociali@comune.luras.ss.it

All. A alla Det. N. 24/SOC. del 02/03/2026

AVVISO PUBBLICO

CONCESSIONE DI UN SOSTEGNO ECONOMICO DENOMINATO “INDENNITÀ REGIONALE FIBROMIALGIA” (IRF) - ANNO 2026

Legge regionale n. 5/2019, art. 7 bis, c. 2, ss.mm.ii - D.G.R. N. 9/22 del 12/02/2025

Si informano i cittadini interessati che la Regione Sardegna, con legge regionale 18 gennaio 2019, n. 5, ha previsto l'istituzione di un sostegno economico denominato “**Indennità Regionale fibromialgia (IRF)**”, finalizzato a facilitare, sotto l'aspetto economico, il miglioramento della qualità della vita dei cittadini residenti in Sardegna affetti da fibromialgia. Dopo una prima fase di applicazione sperimentale, nella quale l'IRF è stata erogata nella forma di contributo a fondo perduto a tantum e senza rendicontazione, pari a € 800,00, per ciascuno degli anni 2023 e 2024, la legge regionale n. 18 del 2024, art.1, comma 9, ha modificato la natura del beneficio **trasformandolo in un contributo di rimborso delle spese sostenute.**

Con l'art.1 della L.R. 29 aprile 2025 n. 11 è stato modificato l'art.7-bis della L.R.18 gennaio 2019 n.5, **posticipando all'anno 2026**, l'applicazione del riconoscimento dell'indennità in ragione della rendicontazione della spesa sostenuta dai beneficiari.

Art. 1 - DESTINATARI E REQUISITI DI AMMISSIONE AL CONTRIBUTO

Possono presentare la domanda per la concessione del sostegno economico denominato “**Indennità regionale fibromialgia**” (IRF) i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

- essere residenti in uno dei Comuni della Regione Sardegna;
- essere in possesso per l'anno 2026 della certificazione medica di data non successiva al 30/04/2026, attestante la diagnosi di fibromialgia; la predetta certificazione deve essere rilasciata da un medico specialista (non da un medico di medicina generale) abilitato

all'esercizio della professione e iscritto all'albo, sia dipendente pubblico che convenzionato che libero professionista;

- non beneficiare di altra sovvenzione pubblica concessa esclusivamente per la stessa finalità.

Art. 2 - MISURA E ATTRIBUZIONE DEL CONTRIBUTO

L'indennità regionale fibromialgia è erogata nella forma di un contributo per il rimborso delle spese sostenute per interventi di carattere sanitario, qualora non coperti da Servizio sanitario regionale, sociosanitario e di cura alla persona, soggette a rendicontazione, **fino a un massimo di € 800,00** nei limiti della disponibilità del bilancio regionale.

L'importo del sostegno economico è rapportato alla situazione economica del beneficiario misurata in ragione delle seguenti soglie di ISEE sociosanitario:

- ISEE fino a euro 15.000,00 finanziamento contributo senza decurtazione;
- ISEE compreso fra euro 15.001 ed euro 25.000 finanziamento del contributo decurtato del 5%;
- ISEE compreso fra euro 25.001 ed euro 35.000 finanziamento del contributo decurtato del 10%;
- ISEE compreso fra euro 35.001 ed euro 40.000 finanziamento del contributo decurtato del 25%;
- ISEE compreso fra euro 40.001 ed euro 50.000 finanziamento del contributo decurtato del 35%;
- ISEE compreso fra euro 50.001 ed euro 60.000 finanziamento del contributo decurtato del 50%;
- ISEE compreso fra euro 60.001 ed euro 80.000 finanziamento del contributo decurtato del 65%;
- ISEE oltre 80.000 finanziamento del contributo decurtato dell'80%.

L'importo dell'indennità riconoscibile, qualora si rendesse necessario, verrà rideterminato in diminuzione proporzionale per il rispetto del limite fissato dallo stanziamento annuale del bilancio regionale.

Art. 3 - GESTIONE DELLA MISURA

L'attuazione dell'intervento è affidata al comune di residenza del beneficiario, che predispone e pubblica l'Avviso, curando di darne la più ampia pubblicità e diffusione, allegando un modello di richiesta del contributo ed altra eventuale modulistica ritenuta necessaria al fine delle verifiche della permanenza o perdita dei requisiti di accesso, oltrechè per la valutazione reddituale annua.

Il presente Avviso è valido per l'anno 2026.

Per coloro cui il contributo è stato concesso negli anni precedenti, sarà considerata valida la domanda già presentata, fermo restando l'obbligo di aggiornare la situazione economica mediante il modulo all'uopo predisposto (**All. C**) o comunicare al comune l'eventuale sopravvenuta perdita dei requisiti per l'accesso alla misura.

I comuni acquisiscono, insieme alle domande di concessione dell'indennità, la certificazione medica attestante la sindrome fibromialgica e l'attestazione ISEE, di cui si terrà conto ai fini dell'erogazione del contributo.

I dati anonimizzati relativi alle domande presentate sono inviati alla Direzione generale delle

Politiche Sociali entro il 30 giugno del 2026.

Art. 4 - TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La domanda per la concessione del sostegno economico denominato “**Indennità regionale fibromialgia (IRF)**” deve essere redatta mediante la compilazione del modulo all’uopo predisposto (**All. B**) e reperibile presso l’Ufficio Servizi Sociali del Comune e sul sito web del Comune all’indirizzo www.comune.luras.ss.it, sottoscritta dal beneficiario o dal suo rappresentante legale, e deve essere presentata a mano **all’Ufficio Protocollo** del Comune di Luras, o a mezzo **PEC** all’indirizzo protocollo@pec.comune.luras.ss.it, **dal 3 marzo 2026 al 30 aprile 2026**, unitamente a:

- Certificazione medica come indicato all’art. 1 del presente Avviso;
- ISEE sociosanitario 2026;
- Documento di identità del richiedente.

Art. 5 - SPESE AMMISSIBILI E RENDICONTAZIONE

Sono ammissibili le seguenti spese, sostenute nell’anno di riferimento del sostegno economico richiesto, per:

- a)** acquisizione di servizi professionali di assistenza domiciliare e alla persona;
- b)** acquisizione di servizi professionali educativi;
- c)** spese per attività fisiche e ricreative su prescrizione del medico curante;
- d)** accoglienza presso centri diurni e centri diurni integrati autorizzati limitatamente al pagamento della quota sociale;
- e)** spese di soggiorno, per non più di 30 giorni nell’arco di un anno, presso strutture sociali autorizzate o presso residenze sanitarie assistenziali autorizzate, limitatamente al pagamento della quota sociale;
- f)** spese per l’acquisto di integratori alimentari, ausili e protesi non forniti dal servizio sanitario regionale;
- g)** acquisizione di farmaci da banco o di farmaci prescritti dal medico curante per la patologia fibromialgica non forniti dal servizio sanitario regionale.

La documentazione di spesa dell’anno deve essere presentata **entro il 30/11/2026** al comune di residenza, che provvederà ad erogare il beneficio economico a seguito della verifica della stessa e nei limiti delle risorse assegnate dalla Regione.

Art. 6 - EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO AI BENEFICIARI

Il contributo verrà quantificato ed erogato agli aventi diritto dal Comune di residenza, che gestisce l’intervento nei limiti delle risorse assegnate, e sarà accreditato sul conto corrente bancario/postale indicato nel modulo di domanda e secondo l’importo massimo indicato all’art. 2

nel rispetto del rimborso relativo agli interventi di cui all'art. 5, al netto di eventuali decurtazioni qualora ricorrano le condizioni.

Art. 7 - INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI REG. UE N. 679/2016

Il Comune di Luras, in qualità di titolare del trattamento, tratterà i dati personali conferiti con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici. I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla conclusione del procedimento-processo o allo svolgimento del servizio - attività richiesta e, successivamente alla conclusione del procedimento-processo o cessazione del servizio-attività, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.

I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e dai collaboratori del titolare e potranno essere comunicati ai soggetti espressamente designati come responsabili del trattamento.

Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea.

Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e seguenti del RGPD).

Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo (Garante Privacy) secondo le procedure previste.

Luras, lì 02/03/2026



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dott.ssa Loredana Marras
Loredana Marras